



ORIGINALE

Registro Generale n. 15

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 4 DEL 07-08-2020

Ufficio: POLIZIA MUNICIP.

Oggetto: Crisi idrica - Provvedimenti conseguenti alla dichiarazione del Livello di ALLARME - codice ROSSO - 3° STADIO

L'anno duemilaventi addì sette del mese di agosto,

**Il Commissario straordinario
con i poteri del Sindaco**

Considerata l'endemica situazione di carenza idrica che si manifesta in corrispondenza dei periodi estivi;

Ravvisata la necessità di adottare misure di carattere straordinario e urgente finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per l'uso alimentare domestico e igienico;

Visto la parte terza relativa alla gestione delle risorse idriche del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 144 del medesimo codice ambientale, secondo cui "2. *Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.* 3. *La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.* 4. *Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.*";

Preso atto che la società CIIP Spa, affidataria della gestione del servizio idrico integrato, con nota n. 2020016240 del 23 luglio 2020 ha comunicato che, a causa del perdurare della riduzione delle portate in sorgente, di un'elevata e crescente domanda idrica da parte dell'utenza e dell'attuale andamento climatico stagionale, evidenzia un aggravamento dell'approvvigionamento idrico, con conseguente attivazione del "LIVELLO DI ALLARME - Codice ROSSO - 3° STADIO" e

l'avvio della sospensione dell'erogazione idrica nelle ore notturne con chiusura di specifici serbatoi a partire dal 27 luglio 2020;

Vista la comunicazione prot. 41292 del 24 luglio 2020, pervenuta dalla Prefettura U.T.G. di Ascoli Piceno, acquisita al protocollo di questo Comune al nr. 4404 del 24.07.2020, con la quale si richiama l'attenzione sulla necessità di sensibilizzare i cittadini ad un utilizzo consapevole della risorsa idrica e dettare precise disposizioni per scongiurare utilizzi impropri della stessa, limitandoli alle sole esigenze igienico-potabili;

Considerato che a causa della precaria situazione dell'approvvigionamento è necessario ed urgente sensibilizzare l'utenza al contenimento dei consumi, raccomandando a tutta la cittadinanza di utilizzare l'acqua con oculatezza e per le sole esigenze igienico-potabili;

Ritenuto che tale situazione impone l'adozione di iniziative improntate ad evitare un grave pregiudizio agli interessi collettivi;

Preso atto che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza anche al fine di sensibilizzare la cittadinanza ad un corretto utilizzo dell'acqua potabile;

Considerata quindi la necessità di procedere alla razionalizzazione del consumo di acqua potabile, al fine di ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica disponibile in previsione dell'attuale andamento climatico;

Valutata la necessità di assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli usi domestici alimentari e igienico-sanitari e, al tempo stesso, la necessità di vietare l'uso dell'acqua potabile per gli scopi diversi da quelli igienico-domestici, al fine di garantire l'indispensabile fabbisogno di ogni utente;

Considerato il carattere di contingibilità e urgenza per preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all'uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;

Visto l'art. 98 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi";

Visto il DPCM 4/3/1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", ed in particolare il punto 8.2.10 che prevede, in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli usi non essenziali;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale e sanzionatorio";

Visto il vigente Statuto comunale;

ORDINA

a tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2020, il divieto di prelievo e di consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per:

- l'irrogazione e annaffiatura di giardini, orti e prati, anche mediante impianti automatici;
- il lavaggio privato di veicoli a motore;
- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
- il riempimento di piscine (anche non fisse) fontane ornamentali, vasche da giardino;
- tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l'igiene personale.

INVITA

altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi.

AVVERTE

l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 (da € 25 ad € 500), secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/81.

DEMANDA

al Servizio di Polizia Locale di verificare il rispetto di quanto contenuto nel presente provvedimento e di applicare le eventuali sanzioni ai trasgressori.

INFORMA

a norma dell'articolo 5, comma 3, della predetta legge, si avverte che l'unità organizzativa competente per il procedimento è l'ufficio di Polizia Locale ed il responsabile del procedimento è il Commissario Tiziana Pieramici.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale delle Marche (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199), entro centoventi giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto.

DISPONE

di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Cossignano e nei luoghi pubblici.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa alla:

- alla Prefettura di Ascoli Piceno;
- alla Questura di Ascoli Piceno;
- alla Stazione dei Carabinieri di Ripatransone e alla Stazione dei Carabinieri Forestale di Castignano;
- Società CIIP Spa Cicli Integrati Impianti Primari.

Il Commissario straordinario
Dott. Giuseppe Dinardo

